



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022- 2023
- 2024 - PARZIALE REVISIONE PIANO ASSUNZIONALE 2022**

NR. Progr. 51

Data 22/04/2022

L'anno duemilaventidue questo giorno ventidue del mese di aprile alle ore 11:40 debitamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nella sala delle adunanze.

Fatto l'appello risultano:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	PICCIONI FABRIZIO	Presidente	X	
2.	MALPASSI MARIA ELENA	Vice Sindaco		X
3.	UBALDINI MARCO	Assessore	X	
4.	VALENTINI FILIPPO	Assessore	X	
5.	TONINI MANUELA	Assessore	X	
6.	SCHIVARDI NICOLA	Assessore	X	

Verbalizza il Segretario Generale Dott. DAVIDE G. PRATICO'.

Il Sindaco Dott. FABRIZIO PICCIONI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pareri preventivi di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 19/04/2022

Dott.ssa Debora Dionigi Fabbri

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 19/04/2022

Dott.ssa Debora Dionigi Fabbri

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 22/04/2022

OGGETTO: PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022- 2023 - 2024 - PARZIALE REVISIONE PIANO ASSUNZIONALE 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la presente deliberazione è assunta in modalità mista *ex art.1 della "Disciplina di autoregolamentazione della Giunta Comunale in modalità videoconferenza"* (approvata con atto di G.C. n. 45 del 14/04/2022) con alcuni componenti in presenza presso la sede municipale (Piccioni, Schivardi, Ubaldini) e altri collegati da remoto (Tonini e Valentini);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, con l'assegnazione delle risorse e delle unità organizzative."

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 30/11/2021 come successivamente modificata con atto di Giunta n. 13 del 08/02/2022 relativa al Piano triennale fabbisogni di personale (PTFP) 2022- 2024 ;

Dato atto che lo strumento di programmazione può essere modificato in relazione alle sopravvenute esigenze, legate ad eventuali cessazioni non prevedibili, oppure ad esigenze organizzative, nonché in caso di emanazione di nuove disposizioni;

Dato atto che a seguito delle dimissioni presentate dalla dipendente (*omissis*), inquadrata nella categoria B3 a fare data dal 01/03/2022, si è evidenziata la scopertura di n. 1 unità di personale disabile di cui all'art. 1 comma 1 legge n. 68/1999;

Rilevato che la cessazione di cui sopra non era stata prevista a bilancio, per cui l'eventuale sostituzione della categoria B3 a tempo pieno con un contratto part-time categoria B, posizione economica B1, prevista con il presente atto, non comporta incrementi della spesa complessiva.

Visto l'art.3, comma 1, della legge n. 68/1999 che dispone: *"1.I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:*

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;*
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;*
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti*
- ..omissis...*

Visto l'art.9 della succitata legge che prevede *"I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili"*..*omissis*...

Dato atto che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge, i datori di lavoro pubblici, come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 e ribadito dall'art. 39 del Dlgs. 165/2001,

possono altresì stipulare con i competenti uffici provinciali “ *convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali*”; *Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.*”

Dato atto che, a mente dell'art. 4 della legge 68/99, “*agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, omissis....*”

Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità...omissis....”

Considerato, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'assunzione a tempo determinato per n. 7 mesi presso il Settore Attività economiche Turismo Sport Cultura e Cittadinanza attiva n. 1 esecutore cat. B1 part/time 20 h settimanali (55%) appartenente alla categoria disabili di cui all'art. 1 comma 1 legge n. 68/1999 ;

Considerato di procedere all'assolvimento dell'obbligo assunzionale di che trattasi mediante sottoscrizione di convenzione con l'agenzia regionale per il lavoro Emilia Romagna il cui schema sarà approvato con successivo e separato atto di questa Giunta comunale;

Visto il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

Visto il DPCM 17/03/2020 avente ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, adottato in attuazione del citato art. 33 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019;

Dato atto che il succitato DPCM 17/03/2020, entrato in vigore il 20/04/2020 individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica in relazione al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti;

Vista la circolare del Ministro per la pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno del 13 maggio 2020, emanata in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del DPCM 17/03/2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Visti i valori soglia indicati dal DPCM 17/03/2020;

Verificato che il Comune di Misano Adriatico è collocato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto nella fascia dei Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 59.999 abitanti, per i quali il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 27,0% (primo valore soglia);

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spesa di personale da ultimo rendiconto su entrate correnti al netto del FCDE, come da ultimo rendiconto approvato (rendiconto anno 2020), risulta essere pari al 22,22% e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella Allegato 1;

Rilevato che secondo l'art. 4, comma 2, del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"* che per l'anno 2022 si attesta al 19%;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM *In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;*

Preso atto che il Comune di Misano Adriatico risulta essere "virtuoso" in relazione a quanto prescritto dall'articolo 4 e dalla annessa Tabella 1 e che in virtù del successivo articolo 5 e della annessa Tabella 2 può incrementare nel corso dell'annualità 2022, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, sino al 19 per cento;

Rilevato, pertanto, che il Comune di Misano Adriatico dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 855.360,61 rispetto alla spesa di personale di € 3.972.744,48 impegnata nel rendiconto 2020 (Allegato 1) e così per una spesa complessiva di € 4.828.105,09;

Dato atto che a fronte delle modifiche deliberate con il presente atto al PTFP 2022/2024 – annualità 2022, la spesa di personale prevista nel bilancio di previsione 2022 – 2024 è ampiamente contenuta nel limite di €. 4.828.105,09, così come risulta dal seguente prospetto, modificato rispetto al precedente a seguito della reimputazione al 2022 della spesa per la performance 2021 :

Codice spesa piano dei conti integrato	Tipologia di spesa	Importi		
		2022	2023	2024
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.966.877,51	4.878.196,42	4.878.220,39

U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00
Totale spesa personale		4.966.877,51	4.878.196,42	4.878.220,39
<i>a detrarre:</i>				
Quota segretario a carico Comuni convenzionati (D.M. Interno 21/10/2020 art. 3, comma 2)-cap.594/2 oltre oneri riflessi		74.480,00	74.480,00	74.480,00
Incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. n. 50/2016) (Corte dei Conti – Lombardia delibera 73/2021/PAR)-cap.1613/21 oltre oneri riflessi		40.365,00	40.365,00	40.365,00
rimborso da Comune di Riccione per assistenti sociali a valere sul fondo povertà		37.000,00	37.000,00	37.000,00
Spesa personale al netto detrazioni		4.815.032,51	4.726.351,42	4.726.375,39

Dato atto che:

- il Comune di Misano Adriatico non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media del triennio 2011-2013), è pari a €. **5.008.951,01**;
- l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, comprensiva del personale che si programma di reclutare con il presente atto, comporta una spesa al netto delle detrazioni, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006, come segue , si veda tabella 2:

2022	2023	2024
4.664.579,90	4.560.292,93	4.560.317,30

pertanto la stessa risulta contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

Dato atto che il limite di spesa per le assunzioni di tipo flessibile, corrispondente alla spesa sostenuta nell'anno 2009 è pari ad euro 1.221.199,80, mentre la somma complessivamente stanziata per tale fattispecie nel bilancio di previsione finanziario anno 2022 ammonta ad **euro 825.619,54** e pertanto la spesa di personale straordinario risulta contenuta entro i limiti sanciti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore dei conti, ai sensi del sopra richiamato art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, reso in data 19/04/2022 n.13;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo,

mediante firma elettronica qualificata (*art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013*), apposta sul programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime e palese;

DELIBERA

- 1) **Di modificare** il piano assunzionale 2022/2024 prevedendo, ad integrazione dei succitati atti programmatici, l'assunzione di n. 1 esecutore cat. B1 part/time 20 h settimanali (55%) a tempo determinato per n. 7 mesi da assegnare al Settore Attività economiche Turismo Sport Cultura e Cittadinanza appartenente alla categoria disabili di cui all'art. 1 comma 1 legge n. 68/1999;
- 2) **Di procedere** all'assolvimento dell'obbligo assunzionale di che trattasi mediante sottoscrizione di convenzione con l'agenzia regionale per il lavoro Emilia Romagna il cui schema sarà approvato con successivo e separato atto di questa Giunta Comunale;
- 3) **Di confermare** la sostenibilità finanziaria del piano assunzionale 2022 a fronte delle modifiche deliberate con il presente atto senza superare il "valore soglia" e mantenendo la spesa di personale entro i limiti di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 4) **Di dare atto che** a fronte delle modifiche deliberate anche la spesa di personale straordinario risulta contenuta entro i limiti sanciti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010
- 5) **Di dare mandato** al Settore Finanziario e Risorse Umane per l'effettuazione di un costante monitoraggio dell'andamento delle spese, per tutte le assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate in esecuzione del vigente Piano del Fabbisogno triennale del personale;
- 6) **Di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Infine, stante l'urgenza, con voto unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000:

Lì, 06 maggio 2022

Il Segretario Generale

Dott. Davide G. Praticò *

Il Sindaco

Dott. Fabrizio Piccioni *

* documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.